

**DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2024**

**261/2024/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2024, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO  $\gamma$  E DEI CORRISPETTIVI  $C_{PSTGD}$ ,  $C_{PSTGM}$  E  $C_{PSTG}$  DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI, PER LE MICROIMPRESE E PER LE PICCOLE IMPRESE E MODIFICHE AL TIV**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1300<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 giugno 2024

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: decreto-legge 183/20) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
- il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 (di seguito: (di seguito: decreto-legge 181/23);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica del 17 maggio 2023 (di seguito: decreto ministeriale del 17 maggio 2023);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 659/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 659/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
  - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (Allegato A);

- Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
- Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 marzo 2022, 117/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 117/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 146/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 146/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIV in vigore fino al 30 giugno 2024);
- la deliberazione dell'Autorità 24 maggio 2022, 226/2022/A;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 374/2022/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2022, 394/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 394/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2022, 463/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 463/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2022, 558/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 558/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 586/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 586/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 743/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 743/2022/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 362/2023/R/eel) e l'Allegato A alla medesima (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2023, 427/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 427/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 549/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 549/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2023, deliberazione 564/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2023, 580/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 580/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 600/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 600/2023/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com e il relativo allegato A (TIPPI);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 625/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 625/2023/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 626/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 626/2023/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2024, 111/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 111/2024/eel)
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 149/2024/A (di seguito: deliberazione 149/2024/A);
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2024, 262/2024/R/eel;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76020 dell’1 dicembre 2023 (di seguito: comunicazione del 30 novembre 2023);
- la comunicazione della Cassa del 30 novembre 2023, prot. Autorità 76038 dell’1 dicembre 2023, relativa al STG piccole imprese;
- la comunicazione della Cassa del 31 maggio 2024, prot. Autorità 39945 del 3 giugno 2024 (di seguito: comunicazione del 31 maggio 2024);
- la comunicazione della Cassa del 31 maggio 2024, prot. Autorità 40017 del 3 giugno 2024, relativa al STG piccole imprese;
- la comunicazione dell’Acquirente Unico dell’11 giugno 2024, prot. Autorità 42797 del 17 giugno 2024;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 19 giugno 2024, prot. Autorità 44157 del 24 giugno 2024;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 30 aprile 2024 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati Energia del 30 aprile 2024 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
- la nota della Direzione Mercati Energia del 30 aprile 2024 agli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese.

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);

- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente Unico S.p.A. (di seguito: Acquirente Unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
- con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
  - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
  - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
- di conseguenza, a partire dall'1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele gradualmente (di seguito: STG per le piccole imprese), disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;
- tutte le altre microimprese connesse in bassa tensione, titolari di punti di prelievo con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, sono state invece trasferite al servizio a tutele gradualmente loro destinato (di seguito: STG per le microimprese), a partire dal 1° aprile 2023, in esito al differimento (disposto dalla deliberazione 586/2022/R/eel) dell'originario termine di attivazione di detto servizio che si è reso necessario a causa dell'impossibilità di svolgere le procedure concorsuali secondo le originarie tempistiche, in seguito all'indisponibilità dei sistemi informatici di Acquirente Unico;
- il decreto-legge 152/21 ha disposto, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica, che, a decorrere da gennaio 2023, in via transitoria e nelle more

dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualmente da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto dell'allora Ministro della transizione ecologica;

- il decreto ministeriale del 17 maggio 2023, recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero, ha disposto *“al fine di garantire condizioni concorrenziali e pluralità di offerte, la necessità di introdurre meccanismi di gradualità nella transizione al mercato libero”*, prevedendo a tal fine che i soli clienti domestici non vulnerabili che, alla data della rimozione del servizio di maggior tutela, non abbiano stipulato un contratto per la fornitura dell'energia elettrica sul mercato libero siano assegnati al servizio a tutele gradualmente disciplinato dall'Autorità i cui esercenti avrebbero dovuto essere individuati entro il 10 gennaio 2024; tale termine è stato tuttavia differito al 6 febbraio 2024, in esito alla pubblicazione, in data 9 dicembre 2023, del decreto-legge 181/23 che ha fissato la data del 10 gennaio 2024 quale scadenza (non anticipabile) per la presentazione delle offerte da parte degli operatori partecipanti alle procedure concorsuali per l'affidamento del servizio a tutele gradualmente per i clienti domestici non vulnerabili (di seguito: STG per i clienti domestici non vulnerabili);
- con la deliberazione 600/2023/R/eel, l'Autorità, in attuazione dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 181/23, ha stabilito il termine del 1° luglio 2024 per l'attivazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili disciplinato dalla deliberazione 362/2023/R/eel;
- con riferimento ai clienti classificati come vulnerabili, il decreto legislativo 210/21, come successivamente modificato dal decreto-legge 181/23, ha disposto che, a decorrere dalla data di cessazione del servizio di maggior tutela, questi abbiano diritto a essere riforniti di energia elettrica, nell'ambito del servizio di vulnerabilità, secondo le condizioni disciplinate dall'Autorità e a un prezzo che riflette il costo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso e costi efficienti delle attività di commercializzazione del servizio medesimo, determinati sulla base di criteri di mercato. I relativi esercenti dovranno essere selezionati tramite apposite procedure concorsuali disciplinate dall'Autorità (art. 11, comma 2);
- ai sensi del predetto decreto legislativo sono clienti vulnerabili i clienti domestici che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni (art. 11, comma 1):
  - si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
  - presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;
  - rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  - le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

- le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
- di età superiore ai 75 anni;
- nelle more dell'adozione delle predette misure a favore dei clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo 210/21, il decreto-legge 152/21 ha prorogato transitoriamente il servizio di maggior tutela anche per questi clienti;
- alla luce di quanto sopra, a decorrere dal 1° luglio 2024, i soli clienti domestici vulnerabili continuano ad avere diritto al servizio di maggior tutela, nelle more dell'attivazione del servizio di vulnerabilità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti, in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
  - a) la deliberazione 626/2023/R/eel ha fissato, per l'anno 2024, il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica;
  - b) la deliberazione 149/2024/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2024;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
  - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;

- b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 111/2024/R/eel;
  - c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11, a far data dall'1 gennaio 2022. Tale parte dell'elemento *PD* è stata da ultimo aggiornata con la richiamata deliberazione 111/2024/R/eel;
  - d) la deliberazione 564/2023/R/eel ha, tra l'altro, rivisto, a far data dall'1 gennaio 2024, le modalità di definizione del corrispettivo a copertura dei costi per il servizio di interrompibilità, prevedendo che sia aggiornato e pubblicato da Terna entro il giorno 15 del mese antecedente il trimestre di applicazione;
  - e) la deliberazione 625/2023/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2024, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45 e 46 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per (elemento *PE*) l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per (elemento *PD*) il servizio di dispacciamento;
  - sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero tuttora da restituire ai clienti finali domestici, ivi inclusi i clienti non vulnerabili, è stimato in misura pari a circa 10 milioni di euro, per effetto, prevalentemente, di costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi, ascrivibili principalmente agli esiti registrati sui mercati all'ingrosso, nei primi tre mesi dell'anno in corso, in cui i prezzi a consuntivo sono risultati mediamente inferiori alle stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento del primo trimestre 2024;
  - in particolare, poiché nel corso dei primi due trimestre 2024 erano ancora serviti in maggior tutela anche i clienti domestici non vulnerabili, il predetto importo è imputabile, in ragione della percentuale dei volumi ascrivibili a ciascun gruppo di clienti, per una parte di circa 4 milioni di euro ai clienti domestici vulnerabili, mentre la restante parte, pari a 6 milioni di euro, riguarda ammontari imputabili ai clienti domestici non vulnerabili che, a decorrere dal 1° luglio 2024, non avranno più diritto al servizio di maggior tutela ma saranno serviti nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili qualora nel frattempo non abbiano scelto un'offerta a condizioni di libero mercato;
  - in base agli elementi di costo disponibili, come anche derivanti dalle informazioni trasmesse dall'Acquirente Unico e dai corrispettivi unitari di dispacciamento relativi al terzo trimestre 2024 pubblicati da Terna, e tenendo conto di quanto definito con la richiamata deliberazione 625/2023/R/eel, è ipotizzabile un incremento del costo

medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2024;

- per quanto concerne in particolare il costo d'acquisto dell'energia elettrica, i prezzi attesi nel mercato all'ingrosso per il trimestre luglio-settembre 2024 risultano in aumento rispetto ai valori consuntivi relativi al trimestre aprile-giugno 2024; tale incremento è ascrivibile sia ai maggiori consumi del periodo estivo correlati alle temperature sia al rialzo del prezzo del gas naturale su cui incidono le tensioni geopolitiche e la concorrenza dei paesi asiatici nella domanda di GNL.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE<sup>1</sup>* e dell'elemento *PPE<sup>2</sup>* e, in particolare, l'elemento *PPE<sup>1</sup>* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE<sup>2</sup>* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela; il comma 17.1 del TIV prevede che gli esercenti la maggior tutela siano tenuti a comunicare alla CSEA, entro 60 giorni dal termine di ciascun bimestre, l'ammontare derivante dall'applicazione del corrispettivo *PPE*, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo, stabilendo pertanto la facoltà in capo a tali esercenti di trattenere in corso d'anno il gettito del corrispettivo *PPE* (ove positivo) e la successiva regolazione in sede di perequazione della differenza tra gli importi perequativi spettanti all'esercente e il gettito del corrispettivo *PPE* già trattenuto in corso d'anno;
- in base alle ultime informazioni disponibili pervenute con la comunicazione del 31 maggio 2024, risulta una riduzione di circa 800 mila euro rispetto a quanto già comunicato dalla Cassa con la comunicazione del 30 novembre 2023 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2022 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2023, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra:

- a) i costi sostenuti dall'Acquirente Unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e
- b) i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente, emerge quanto già osservato in occasione dell'aggiornamento dei primi due trimestri 2024; in particolare si rileva che, nell'anno 2023, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico (e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica) sono stati, a livello medio, inferiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED*, per un ammontare quantificabile in circa 190 milioni di euro, da restituire ai clienti finali domestici; con riferimento al recupero generatosi nel primo trimestre 2023, imputabile alle microimprese che erano servite in maggior tutela, residua un ammontare quantificabile in circa 32 milioni di euro ancora da restituire ai medesimi clienti nell'ambito del relativo servizio a tutele gradualità;
- gli ammontari di cui al precedente punto sono ascrivibili ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli inferiori rispetto alle stime dell'Autorità incorporate nelle determinazioni dell'elemento *PE* in tutti i trimestri dell'anno 2023;
- l'ammontare complessivo da restituire potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2024, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2023.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.5 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le piccole imprese:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il parametro  $\alpha$  come media ponderata rispetto ai volumi delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali (comma 34.13);
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo  $C_{DISP}$ , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprende i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.7 e 34.8);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTG}$  è dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualità di cui all'articolo 38 e tiene conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;

- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera b) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 41.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per le microimprese:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il valore del parametro  $\delta$  come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del STG per le microimprese, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali;
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ai costi per il servizio di dispacciamento (corrispettivo  $C_{DISPM}$ ), l'esercente ricomprende anche i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 41.8 e 41.9);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTGM}$  è dimensionato per coprire:
    - (i) gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 43, 44 e 45 del TIV;
    - (ii) i saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), del TIV fino all'anno di competenza 2022 e gli importi di recupero connessi al calcolo del PED applicato nel primo trimestre 2023;
    - (iii) la necessità di gettito per la copertura dei meccanismi di compensazione di cui al TIV a favore degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato alle microimprese nel 2022 come previsto dalla deliberazione 136/2023/R/eel.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 48.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del STG per i clienti domestici non vulnerabili:
  - a) l'Autorità, con cadenza annuale, aggiorna il valore del parametro  $\gamma$  come media ponderata, rispetto alla stima del numero di punti di prelievo delle aree territoriali di assegnazione del STG per i clienti domestici non vulnerabili, dei prezzi di aggiudicazione delle aree determinatisi in esito alle procedure concorsuali;
  - b) ai fini della determinazione del corrispettivo relativo ai costi per il servizio di dispacciamento (corrispettivo  $C_{DISPD}$ ), l'esercente ricomprende anche i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 48.8 e 48.9);
  - c) il corrispettivo  $C_{PSTGD}$  è dimensionato per coprire:
    - (i) gli oneri connessi ai meccanismi di cui agli articoli 50, 51 e 52 del TIV;
    - (ii) i saldi residui di perequazione di cui al comma 26.1, lettera a), del TIV fino all'anno di competenza 2023 e gli importi di recupero connessi al calcolo del corrispettivo *PED* applicato nei primi due trimestri 2024;

(iii) la necessità di gettito per la copertura dei meccanismi di compensazione di cui al TIV a favore degli esercenti la maggior tutela per il servizio erogato nel periodo in cui tutti i clienti domestici erano serviti nel medesimo servizio.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore e al contempo:
  - dimensionare l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* sulla base degli importi di recupero ascrivibili esclusivamente ai clienti domestici vulnerabili, tenendo conto delle previsioni relative alla domanda di energia elettrica di detti clienti in maggior tutela nei sei mesi successivi;
  - confermare il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, pari a 0,1200 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
  - adeguare il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente Unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente Unico per la suddetta attività con deliberazione 149/2024/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2024, ponendolo pari a 0,0210 c€/kWh comprensivo delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:
  - i. l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PD* in coerenza con quanto previsto per la medesima aliquota compresa nell'elemento *PE*;
  - ii. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, ponendolo pari a 0,0014 c€/kWh, in riduzione rispetto al precedente trimestre;
  - iii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,1190 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;
  - iv. il corrispettivo mercato capacità, in vigore dall'1 luglio 2024, ponendolo pari a 0,8956 c€/kWh, in aumento rispetto al precedente trimestre;

- adeguare, in ragione delle aggiornate esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, il corrispettivo PPE, nonché gli elementi che lo compongono.

**RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:**

- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le piccole imprese, a partire dall'1 luglio 2024, determinare, sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti le tutele graduali relativamente ai volumi serviti e a quanto comunicato da ultimo da CSEA con la comunicazione del 31 maggio 2024 in merito agli oneri connessi al meccanismo di cui all'articolo 38 del TIV, il valore del corrispettivo  $C_{PSTG}$  ponendolo pari a 0,007 c€/kWh, in leggero aumento rispetto al valore in vigore nel precedente periodo;
- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG per le microimprese, a partire dall'1 luglio 2024, aggiornare il valore del corrispettivo  $C_{PSTGM}$  sulla base de:
  - i. gli ammontari di perequazione ascrivibili alle microimprese relativi agli anni 2022 e precedenti, al netto di quanto già restituito nel corso del 2023 e 2024, quantificato ancora tenendo conto del fabbisogno annuo di energia delle imprese rifornite nel STG per le microimprese in ragione della riscontrata variabilità dei volumi prelevati dai clienti serviti in detto servizio;
  - ii. l'ammontare di recupero risultante alla fine del primo trimestre 2023, per la parte ascrivibile alle microimprese, quantificato tenendo conto del fabbisogno annuo di energia delle imprese rifornite nel STG per le microimprese, per le medesime ragioni di cui sopra, al netto di quanto già restituito nel corso del 2023 e dei primi due trimestri del 2024;
  - iii. la quota residua di gettito non ancora recuperato a copertura dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV, con riferimento al periodo in cui le microimprese erano ancora rifornite in maggior tutela, coperta attraverso una aliquota pari a 0,4846 c€/kWh;
  - iv. l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione dei ricavi previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, coperta attraverso una aliquota pari a 0,163 c€/kWh;
  - v. l'esigenza di gettito del meccanismo di compensazione del rischio profilo previsto dal TIV con riferimento alle microimprese, la cui aliquota è posta pari a 0,000 (zero) c€/kWh;
- prevedere che la Cassa allochi il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote riferite ai precedenti punti i. e ii. sul conto di cui all'articolo 22 del TIPPI, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto iii. sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI e il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote relative ai punti iv. e v. sul conto di cui all'articolo 33 del TIPPI;
- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel STG domestici non vulnerabili:

- a) definire il valore del parametro  $\gamma$  sulla base delle informazioni più aggiornate del numero di punti di prelievo delle varie aree territoriali di assegnazione del servizio;
  - b) definire il valore del corrispettivo  $C_{PSTGD}$  sulla base de:
    - i. degli ammontari di perequazione ascrivibili ai clienti domestici non vulnerabili relativi agli anni 2023 e precedenti, al netto di quanto già restituito nel corso del 2023 e 2024, quantificato tenendo conto del fabbisogno annuo di energia dei clienti riforniti nel STG per i domestici non vulnerabili, in ragione dell'attuale incertezza in merito alla numerosità dei clienti serviti nel medesimo servizio;
    - ii. l'ammontare di recupero risultante alla fine del secondo trimestre 2024, per la parte ascrivibile ai clienti domestici non vulnerabili, quantificato tenendo conto del fabbisogno annuo di energia dei clienti riforniti nel STG per i domestici non vulnerabili, per le medesime ragioni di cui sopra;
    - iii. la quota residua di gettito a copertura dei meccanismi di compensazione degli esercenti la maggior tutela previsti dal TIV, con riferimento al periodo in cui i clienti domestici non vulnerabili erano ancora rifornite in maggior tutela, coperta attraverso una aliquota pari a 0,066 c€/kWh;
- prevedere che la Cassa allochi il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote riferite ai precedenti punti i. e ii. sul conto di cui all'articolo 22 del TIPPI, il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota di cui al punto iii. sul conto di cui all'articolo 23 del TIPPI;
  - determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del STG per le piccole imprese, per le microimprese e per i clienti domestici non vulnerabili e ai clienti titolari di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2*** ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2*, allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024 sono fissati nelle Tabelle 3.1 e 3.2, allegate al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

#### *Aggiornamento del corrispettivo PPE*

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2024 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### *Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali per le piccole imprese, per le microimprese e per i domestici non vulnerabili e per le offerte PLACET*

4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui ai commi 34.9, 41.9 e 48.9 del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:

- a) 1,5618 c€/kWh per il mese di luglio 2024;
- b) 0,3619 c€/kWh per il mese di agosto 2024;
- c) 0,2844 c€/kWh per il mese di settembre 2024;

I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

### **Articolo 5**

#### *Modifiche al TIV*

5.1 La Tabella 16 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 16: corrispettivo  $C_{PSTG}$  di cui al comma 34.10**

Corrispettivo $C_{PSTG}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022 al 31/12/2022	+0,006
Dal 01/01/2023 al 31/03/2023	+0,014
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,013
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	0,000
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,005
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	+0,011
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	0,000
Dal 01/07/2024	+0,007

La Tabella 19 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 19: corrispettivo  $C_{PSTGM}$  di cui al comma 41.11**

Corrispettivo $C_{PSTGM}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/04/2023 al 30/06/2023	+0,848
Dal 01/07/2023 al 30/09/2023	+0,540
Dal 01/10/2023 al 31/12/2023	+0,085
Dal 01/01/2024 al 31/03/2024	-1,974
Dal 01/04/2024 al 30/06/2024	-3,841
Dal 01/07/2024	-2,471

5.2 La Tabella 22 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 22: corrispettivo  $C_{PSTGD}$  di cui al comma 48.11**

Corrispettivo $C_{PSTGD}$	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2024	-1,603

5.3 La Tabella 23 del TIV è sostituita dalla seguente:

**Tabella 23: parametro  $\gamma$  di cui al comma 48.13**

Parametro $\gamma$	centesimi di euro/POD/anno
Dal 01/07/2024	-7.265,42

## **Articolo 6**

### *Disposizioni transitorie e finali*

6.1 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 giugno 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*